

N. R.G. 2024/2903

TRIBUNALE ORDINARIO DI RAVENNA**SEZIONE CIVILE - VG**

Nel procedimento di conferma/revoca delle misure protettive ex art. 19 e ss. CCI, iscritto al n. RG. 2903/2024 e promosso da:

RICORRENTE

Il Giudice dott. Paolo Gilotta,

A scioglimento della riserva assunta all'udienza del 1.10.2024 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA**Letta** l'istanza con cui

con sede legale in ha chiesto,
con ricorso in data 28.06.2024, depositato entro il giorno successivo alla pubblicazione in R.I. dell'accettazione dell'Esperto (28.06.2024), la conferma delle misure protettive richieste ai sensi dell'art. 18 CCI, allegando la documentazione richiesta ex art. 19 c. 2 CCI;

Con decreto del 5.07.2024 veniva fissata l'udienza del 1.10.2024; si costituivano i creditori:

All'udienza del 1.10.2024, verificata la regolarità delle notificazioni, veniva assunto oralmente il parere favorevole dell'Esperto, espresso alla luce del progetto di piano di risanamento in atti e della proposta irrevocabile d'acquisto medio tempore presentata. All'esito, il giudice si riservava, previa concessione di termine per il deposito del parere in forma scritta, depositato il 18.10.2024.

Si osserva quanto segue.

1.

Presupposti formali e compendio documentale.

Preliminarmente, occorre rilevare la correttezza formale del ricorso, la completezza del corredo documentale ai sensi dell'art. 19 c. 2 e l'insussistenza di cause di cessazione *ex lege* delle misure protettive ex art. 19 c. 3 CCI.

1.2.1.

Il fumus boni iuris. Precisazioni preliminari.

Quanto al *fumus*, esso appare sussistente. La prospettiva di risanamento illustrata dal legale della ricorrente e confermata dall'Esperto, in seno all'udienza del 1.10.2024, si colloca a valle dell'ineseguita esecuzione del concordato preventivo omologato con decreto dell'intestato Tribunale, in data 29.05.2020, rispetto alla quale, nell'attuale contesto procedimentale della composizione negoziata, la ricorrente *in bonis* intende offrire nuova una soluzione ristrutturativa, comunque migliorativa rispetto allo scenario liquidatorio.

Orbene, si ritiene – in via preliminare – che l’impianto della procedura negoziale a valle dell’esecuzione inadempita di un concordato in continuità diretta costituisca opzione procedimentale inedita ma lecita, in sé considerata, dal momento che non può predicarsi l’esaurimento, in capo alla debitrice che abbia ottenuto l’avallo omologatorio della proposta concordataria in continuità, del potere di rinegoziarla *ex post* con i suoi diretti destinatari, salvo ovviamente il diritto di questi ultimi di adire i rimedi risolutivi nei termini decadenziali di legge (art. 186 l. fall.).

Termini che, peraltro, nella specie, appaiono già scaduti, ciò che ulteriormente rafforza l’idea del completo ripristino dell’autonomia gestoria della debitrice (cfr. Corte di Cassazione, Relazione tematica n. 56/2020, nella parte in cui si rimarca, con valenza generale, che “È [perciò] dentro l’ambito di applicabilità del rimedio risolutivo del vincolo concordatario che le variazioni necessarie del piano attuate dal debitore sono suscettibili di essere opportunamente sindacate”) e, con essa, della piena praticabilità dell’accesso alla composizione negoziata quale viatico procedimentale per nuovamente rimodulare – in una cornice di trasparenza e di massima valorizzazione del canone di buona fede – i termini di adempimento delle obbligazioni già oggetto di ristrutturazione concordataria.

Nel caso di specie, peraltro, lo scostamento rispetto al vincolo omologatorio impresso alla gestione amministrativa, verrebbe a tradursi – oltretutto nella liquidazione di alcuni *asset*, il maggiore dei quali (i.e. la partecipazione in [] non originariamente ricompreso nel piano concordatario – nella riduzione del perimetro della continuità diretta a favore di quella c.d. indiretta, realizzata mediante cessione competitiva a terzi del più consistente ramo operativo (c.d.

dell’azienda. Sicché la modificazione che la nuova programmazione prospetta non appare radicalmente disarmonica rispetto al piano omologato e, soprattutto, pare porsi in linea – ad un vaglio sommario e alla luce delle considerazioni finali formulate dall’Esperto – con la “*clausola generale*” (cfr. ancora Corte di Cassazione, Relazione Tematica n. 56/2020) rappresentata dall’aspettativa di miglior soddisfacimento per i creditori in rapporto alle possibilità operative concretamente alla portata dell’imprenditore.

1.2.2.

Il Progetto di Piano di Risanamento

Ciò precisato sul piano astratto, e venendo all’analisi del progetto di piano di risanamento, esso – come detto – consta nella messa a disposizione dei creditori del *cash flow* generato, sinergicamente (v. proiezioni di [] CF, p. 25 del Piano): a) dalla gestione di poste attive, dall’incasso di [] e dalla prosecuzione in continuità diretta dell’attività aziendale non oggetto di cessione; b) dalla cessione in continuità del ramo aziendale “ [] (per la quale risulta già formalizzata e depositata in atti l’articolata offerta di acquisto da parte di [], già accettata e sottoscritta da [] e condizionata agli esiti del procedimento competitivo *medio tempore* avviato)¹,

¹ In dettaglio, la cessione comprende: i) la titolarità ed il diritto all’utilizzazione della denominazione “ [] in tutto o in parte, ai fini sociali, nonché del brand, della ditta, dell’insegna, dei loghi, degli emblemi, dei nomi a dominio, degli account di posta elettronica e degli altri segnidistintivi di CMC; (ii) la titolarità dei diritti di proprietà intellettuale di CMC, ivi inclusi i diritti d’autore, marchi, brevetti, diritti di esclusiva e di privativa su novità vegetali, software, topografie a semiconduttori, know-how, architetture, data base, modelli, funzioni e processi di CMC; (iii) l’avviamento commerciale di CMC, inteso come capacità dell’impresa di generare utili in virtù della notorietà e della reputazione acquisite nel tempo presso la clientela, la base di clienti, la buona immagine dell’azienda, il livello di formazione e conoscenza della forza lavoro e l’organizzazione efficiente dei processi; (iv) i contratti attivi e passivi di CMC in essere in Italia ed all’Estero e/o oggetto di affidamento a seguito di aggiudicazione o trattativa, nonché i rapporti commerciali e/o contrattuali di qualsiasi tipo, le relative fruttuosità, redditività, permanenza nel tempo e potenzialità di sviluppo industriale, come indicati di seguito: • il portafoglio delle commesse (dirette e/o indirette) in Italia ed all’Estero, ivi comprese quelle in attesa di aggiudicazione, di affidamento e/o in fase di negoziazione, così come indicate nell’Allegato A (di seguito, il “Portafoglio Commesse”); • tutte le riserve, gli utili ed i claim contrattuali ed extra-contrattuali relativi alle commesse (dirette e/o indirette) in Italia ed all’Estero già ultimate, così come indicati nell’Allegato B (di seguito, il “Portafoglio Riserve”); (v) le quote, le azioni e le partecipazioni in

c) dall'attività liquidatoria consistente nel recupero di crediti relativi a commesse in corso di definitiva esecuzione e contratti di avvalimento di qualifiche già sottoscritti; nonché soprattutto nella cessione della partecipazione pari al 13% del capitale sociale di [] (società di progetto costituita per la realizzazione dell'attraversamento stabile dello Stretto di Messina e dei collegamenti stradali e ferroviari sul versante Calabria e Sicilia - il c.d. []”), rispetto alla quale è in corso la procedura di selezione competitiva delle offerte che si innesta a valle di un accordo preliminare (stipulato il 3.10.2023) che vincola (e quindi assicura) la cessione a favore di

Ottenute le provviste finanziarie generate dalle predette operazioni, la ricorrente, unitamente all'Esperto, coltiverà le trattative volte alla definizione a saldo e stralcio delle pendenze debitorie restate ancora aperte ad esito dell'esecuzione (mancata) del concordato preventivo.

1.2.3.

Considerazioni sulla risanabilità ragionevole.

Così esposto in via sommaria il piano di risanamento, può rilevarsi come lo stesso appaia fondato su assunzioni credibili o comunque di immediata verificabilità da parte dell'Esperto, dato che esso si appunta prevalentemente sulla cessione del ramo aziendale, che appare sufficientemente certa, relativamente alle assunzioni finanziarie ad essa correlate, data l'analiticità degli accordi già raggiunti e l'imminenza della loro esecuzione.

Peraltro, come confermato pure in seno all'udienza del 1.10.2024, le previsioni di cassa formulate a corredo del piano con proiezione fino al dicembre 2024, risultano sostanzialmente confermate (gli scostamenti negativi risultano correlati a ritardi nell'incasso di crediti), così come risultano quindi confermati i dati di conto economico posti a base delle stime finanziarie previsionali; ciò che sembrerebbe evidenziare – rispondendo ai dubbi legittimamente sollevati dai creditori e suscitati dalla proposizione della domanda di apertura della ^{Pa} da parte del P.M. – come la società, riuscendo a mantenersi in sostanziale equilibrio finanziario e financo riducendo l'esposizione debitoria corrente, sia attualmente in grado di sostenere il ciclo economico e la continuità aziendale.

seno ai consorzi ed alle società controllate, collegate e partecipate in Italia e/o all'Estero (ivi incluse quelle relative al Portafoglio Commesse ed al Portafoglio Riserve), così come indicate nell'Allegato C (di seguito, il “Portafoglio Partecipazioni”); (vi) i branch office, i project office, gli uffici locali, le unità di business, locali, operative ed organizzative, le rappresentanze, le succursali, le filiali, le agenzie, le sedi secondarie ed operative, le stabili organizzazioni in Italia ed all'Estero di CMC (di seguito, le “Branch”); (vii) le immobilizzazioni materiali di CMC e di tutte le Branch funzionali all'esecuzione dei lavori relativi al Portafoglio Commesse (id est immobili, macchinari, impianti, attrezzature, dotazioni, materie prime, semi-lavorati, materiali etc.), tutti i beni immobili, mobili, mobili registrati iscritti nei libri degli inventari e dei cespiti ammortizzabili, o risultanti dai libri e dai registri contabili di CMC, delle società controllate, collegate e partecipate in Italia e/o all'Estero inserite nel Portafoglio Partecipazioni, nonché delle Branch; (viii) le immobilizzazioni finanziarie di CMC relative alle società controllate, collegate e partecipate in Italia e/o all'Estero inserite nel Portafoglio Partecipazioni e relative alle Branch, nonché le interessenze ed i rapporti infragruppo sia legati alle attività operative del Ramo incluse nel Portafoglio Commesse, sia legati al Portafoglio Riserve;

(ix) le referenze e le qualifiche, ivi incluse la documentazione e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale ai sensi degli artt. 78 e 79 del D.P.R. n. 207/2010 e ss.mm.ii., le certificazioni di qualità e di altro tipo conseguite, le iscrizioni ad albi, elenchi, registri fornitori, installatori, contraenti, appaltatori e/o prestatori di opera o di servizi, le certificazioni storiche dei lavori eseguiti, ivi compresi la cifra d'affari, i fatturati specifici, il requisito relativo ai fatturati storici afferenti alle categorie SOA (ai sensi dell'art. 76, comma 10, del D.P.R. n. 207/2010 ed allegato 2 manuale ANAC sull'attestazione di qualificazione per l'esecuzione dei lavori pubblici) e ad altre categorie specifiche, i certificati di esecuzione dei lavori (per i lavori esteri nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D.P.R. n. 207/2010) ed i verbali di assegnazione dei requisiti di qualificazione maturati ed emessi ai sensi dell'art. 86, comma 8, del D.P.R. n. 207/2010 necessari per il trasferimento dei requisiti SOA e delle altre referenze e certificazioni da CMC all' ^{Parte 3}; (x) i crediti e i debiti riferiti ai rapporti contrattuali facenti parte del Ramo, intendendosi per “debiti” esclusivamente quelli maturati successivamente alla data di proposizione della domanda di concordato preventivo in regime di continuità aziendale (3 dicembre 2018) e per la parte ancora residuante e non soddisfatta alla data di cessione del Ramo all'Offerente. L'Offerente si accollerà tali debiti ^{Cont} tenendo indenne e manlevata ^{Cont} da ogni responsabilità al riguardo; (xi) i rapporti di lavoro in essere facenti capo a ^{Cont}

Specularmente, del resto, l'esame dell'offerta di _____ e, in particolare, la composizione analitica dell'oggetto della cessione (vd., ad esempio, la voce "Acconti da clienti" tra i debiti ceduti – pag. 16 del Piano, assunti dall'acquirente, può presumersi, nella prospettiva di rilevarne corrispondenti ricavi; vd. pure il passaggio di circa 860 unità lavorative), evidenzia anch'essa la sussistenza attuale della continuità del ramo aziendale, cui l'acquirente intende all'evidenza dare prosecuzione nella prospettiva (può immaginarsi, di medio/lungo termine) di un – altrimenti non possibile – ritorno dall'investimento.

Ad ogni modo, l'Esperto ha reso parere favorevole circa la ragionevole prospettiva di risanamento – declinata nell'ottica di un adempimento delle obbligazioni concordatarie in percentuale superiore e migliorativa rispetto all'alternativa liquidatoria – proprio rimarcando il plusvalore generato dalla *conservazione* della continuità indiretta del ramo operativo, dato dalla remunerazione della componente reddituale prospettica delle commesse in corso (dalle quali la CMC verrebbe prevedibilmente estromessa in caso di apertura della LG) e dalla cessione degli *intangibles* e degli ulteriori *asset* immateriali ordinariamente valorizzabili solo nella prospettiva della continuità.

1.2.4.

Segue: Risanamento e insolvenza, anche pregressa.

In linea generale, ai fini specifici che qui occupano, può richiamarsi l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di merito, secondo cui, dalla disciplina normativa delineata dal codice, *“può desumersi che la conferma delle misure sia quindi subordinata all'accertamento di una razionale, credibile e non manifestamente irrealizzabile prospettiva di risanamento aziendale, in base ad una prognosi operata sulla base di una cognizione sommaria necessariamente parametrata sulle informazioni disponibili allo stato dei fatti e agli accertamenti preliminari operati dall'esperto, così da rendere concretamente perseguibile l'obiettivo di mettere il patrimonio dell'imprenditore al riparo da iniziative che possano pregiudicare il risanamento dell'impresa — al cui perseguimento le misure protettive sono strumentali —, giustificando così la compressione della tutela esecutiva dei creditori. Tale accertamento, inoltre, deve essere necessariamente parametrato alla concreta condizione economico-finanziaria della impresa ricorrente, nel senso che, qualora essa versi in uno stato di insolvenza, si impone un più rigoroso vaglio della serietà del piano, essendo logicamente più difficoltosa la prospettiva di un efficace risanamento dell'impresa stessa.”* (così, Tribunale Piacenza, 22 Dicembre 2022. Est. Tiberti, ne *Il caso.it*).

A tal ultimo proposito, deve precisarsi che non si ritiene, in astratto, condivisibile l'assunto pretorio che postula l'assoluta inconciliabilità tra stato di insolvenza e composizione negoziata della crisi.

Si ritiene infatti, d'accordo con la giurisprudenza largamente maggioritaria da ultimo formatasi sul punto, che l'elemento davvero dirimente consti nella reversibilità della condizione di crisi o di insolvenza, e non già sulla già raggiunta situazione di illiquidità che comporta l'impossibilità di adempimento, ogniquale volta quest'ultima non sia divenuta irreversibile (cfr. Trib. Salerno 7.02.2023, est. Serretello, ne *Il caso.it*: *“L'accesso al procedimento di composizione negoziata della crisi non è di per sé precluso dalla condizione di insolvenza dell'imprenditore, ma dalla sua irreversibilità, presupposto questo che costituisce anche condizione necessaria per la conferma delle misure protettive, posto che soltanto una prognosi positiva in ordine al buon esito delle iniziative assunte o prospettate per la regolazione della crisi o dell'insolvenza può giustificare un provvedimento giudiziale di compressione delle azioni dei creditori in un contesto di natura stragiudiziale, come quello della composizione negoziata, privo delle garanzie che assistono gli strumenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza quali gli obblighi informativi periodici e la nomina di un commissario giudiziale che riveste la qualità di pubblico ufficiale.”*; cfr. pure, sullo stesso sito, Tribunale Roma, 10 Ottobre 2022. Pres., est. La Malfa, Tribunale Mantova, 20 Dicembre 2022. Est. Bernardi; Tribunale Bologna, 08 Novembre 2022. Est. Atzori).

Nella specie, la situazione patrimoniale e finanziaria allegata al ricorso dà evidenza di una obiettiva condizione di insolvenza, risultando oggettivamente inadempito l'accordo concordatario.

Ciononostante, vi è pure evidenza di un andamento economico dell'impresa caratterizzato da sostanziale equilibrio economico-finanziario, cui si accompagna pure il dato storico relativo all'insussistenza, allo stato, di iniziative risolutorie sul predetto accordo.

Alla luce di quanto esposto e delle indicazioni prospettiche ricavabili dal piano si ritiene, in definitiva, che la condizione attuale della ricorrente – ancorché qualificabile come di insolvenza – consenta ancora la concreta possibilità di condurre al risanamento dell'impresa, quantomeno relativamente alla più consistente delle sue articolazioni aziendali, e così offrire ai creditori un trattamento – pur falcidiato – certamente migliorativo rispetto all'alternativa liquidatoria.

Può precisarsi, a tal ultimo proposito, che non appare d'ostacolo al prospettato risanamento la possibilità di una ulteriore ristrutturazione dei debiti, con previsione, quindi, di una maggiore falcidia imposta ai crediti già ristrutturati in seno al concordato; come detto sopra, appare infatti perfettamente lecito l'accesso della società in composizione negoziata, pur a valle dell'esecuzione inadempita di un concordato omologato non più risolubile; e fra gli esiti possibili della composizione vi è, tra gli altri, l'ADR, anche ad efficacia estesa, con la correlativa possibilità, quindi, di pagamenti parziali a favore dei creditori aderenti (e anche non aderenti, alle condizioni ex art. 23 co. 2 lett. b), 61 CCI) e senza che assumano rilievo, pertanto, eventuali pregresse ristrutturazioni concordatarie già definitivamente consolidate.

2.

Il *periculum in mora*

Quanto al *periculum*, nella declinazione particolare che esso assume nella presente materia (ossia idoneità e proporzionalità delle misure a garantire o favorire le trattative e l'obiettivo di risanamento, con il limite dell'eccessivo sacrificio imposto ai creditori), esso sussiste.

In particolare, ai fini della positiva definizione delle trattative, appare evidente come queste debbano svolgersi al riparo di possibili iniziative esecutive individuali che possano compromettere, in particolare, la programmata cessione aziendale, dalla quale la ricorrente intende ritrarre larga parte del fabbisogno finanziario del piano.

Più in generale, deve ritenersi congrua, rispetto all'obiettivo di risanamento, l'inibizione *erga omnes* di iniziative esecutive o cautelari tali da compromettere l'integrità aziendale e, con essa, la prospettiva di una profittevole cessione della stessa azienda in condizioni tali da assicurarne la continuità.

Sul piano, poi, del sacrificio imposto ai creditori, basterà rilevare come, allo stato, la moratoria connessa alla concessione delle protettive tipiche, non appare idonea a determinare un apprezzabile sacrificio alle aspettative di tutela recuperatoria dei creditori, dato che siffatto sacrificio è stato, per così dire, già “auto-provocato” in misura maggiore dalla lunga inerzia osservata dai creditori stessi sul piano dei rimedi risolutori del concordato (o liquidatori *omissio medio*, sicuramente praticabili almeno fino all'entrata in vigore del Codice della Crisi).

Del resto, nessuna delle parti costituite ha formulato espressa contrarietà alla conferma delle protettive, segno di una propensione favorevole al percorso ristrutturativo nuovamente proposto dalla debitrice.

3.

La durata

Quanto alla durata, visto il tempo resosi necessario per la definizione del presente procedimento e data pure l'obiettivo difficoltà degli accertamenti richiesti all'Esperto, appare opportuno concedere il termine massimo di 120 gg.

4.

Le spese

Nulla sulle spese, attesa l'assenza di posizioni contenziose.

P.Q.M.

- **Conferma le misure protettive** di cui all'art. 18 c. 1, c. 4 e c. 5 CCI a favore della ricorrente confermandone altresì l'estensione *erga omnes*, esclusi i diritti di credito dei lavoratori;
- Stabilisce che le stesse abbiano durata di 120 gg decorrenti dalla data di pubblicazione in R.I. della relativa istanza (28.06.2024);
- Nulla sulle spese.

Si comunichi alla parte ricorrente, all'Esperto, ai creditori costituiti.

Si comunichi, altresì, al Registro Imprese, entro il giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento.

Ravenna , 25 ottobre 2024

Il Giudice

dott. Paolo Gilotta